

Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo (di seguito denominato Fondo) per la premialità di Professori e Ricercatori in regime di tempo pieno e di personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 modificata dall'art. 1, comma 329, della Legge 11.12.2016, n. 232, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge 4.11.2005, 230.

Art. 2 – Costituzione del Fondo

Il Fondo è costituito con le risorse provenienti:

- a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 240/2010);
- b) dalle somme eventualmente attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR – sulla base dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, comma 1, secondo periodo, della Legge 240/2010);
- c) dal recupero di compensi per incarichi esterni eventualmente svolti dai Professori/Ricercatori senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo (art. 53, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii);
- d) da eventuali quote fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) del valore di progetti istituzionali di formazione, ricerca e/o terza missione finanziati, sia in via negoziale che competitiva, da soggetti pubblici o privati, se destinate dal Responsabile scientifico dei medesimi progetti al Fondo (ai sensi del presente Regolamento per soggetti pubblici si intendono gli enti, le istituzioni e le amministrazioni qualificati come pubblici dalla normativa vigente, mentre sono considerati privati le persone fisiche o i soggetti giuridici non pubblici). La quota che il Responsabile scientifico destina al Fondo è accantonata sull'importo delle relative entrate e interamente trasferita al Fondo alla chiusura a buon fine del progetto o per frazioni a seguito del versamento di tranche intermedie da parte dei soggetti finanziatori. La quota può essere prevista unicamente nei casi in cui non vi siano ipotesi ostative di compensi al personale da parte del soggetto finanziatore. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile scientifico titolare dei finanziamenti, previa verifica da parte del responsabile amministrativo competente.

Art. 3 – Finalità del Fondo

Il Fondo è finalizzato ad attribuire compensi aggiuntivi di natura premiale, sulla base di specifici incarichi:

- a) a Professori e Ricercatori in regime di tempo pieno in relazione ad attività di formazione, ricerca, terza missione e gestione, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per i medesimi non sia già prevista la corresponsione di indennità o altre forme di compenso aggiuntivo. Gli incarichi devono avere per oggetto attività o funzioni di interesse generale dell'Ateneo che non rientrino nei compiti ordinari. Le tipologie di incarico attribuibili e i relativi compensi, nel rispetto del massimale complessivo di cui alla lettera d) del successivo art. 5, sono proposti annualmente dal Senato Accademico e approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- b) al personale Docente/Ricercatore in regime di tempo pieno nonché al personale tecnico-amministrativo che abbia contribuito all'acquisizione di finanziamenti

istituzionali pubblici o privati per progetti di formazione, ricerca e/o terza missione;

- c) al personale Docente/Ricercatore in regime di tempo pieno nonché al personale tecnico-amministrativo che abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di progetti di formazione, ricerca e/o terza missione, qualora nei piani finanziari dei progetti ammessi a finanziamento, su misure competitive o su base negoziale, sia fatta espressa e legittima previsione di premialità per coloro che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Art. 4 – Modalità di conferimento degli incarichi

- a) Gli incarichi di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente Regolamento sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e devono indicare il destinatario, l'oggetto, la durata, il compenso previsto, la copertura finanziaria.
- b) Gli incarichi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 del presente Regolamento sono conferiti dal Rettore per i Professori e Ricercatori e dal Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo, a seguito di proposta dei Consigli di Dipartimento/Centro. Le proposte devono indicare il destinatario, l'oggetto, la durata, il compenso previsto, la copertura finanziaria, il riferimento al progetto istituzionale di formazione, ricerca e terza missione e devono essere corredate dall'attestazione del Responsabile Scientifico di cui all'ultimo periodo della lettera d) dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5 – Modalità di attribuzione dei compensi

- a) I compensi per gli incarichi di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente Regolamento sono liquidati al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati certificata dal Consiglio di Amministrazione.
- b) I compensi per gli incarichi di cui alla lettera b) dell'art. 3 del presente Regolamento sono liquidati a seguito di verifica dei risultati certificata dai Consigli di Dipartimento/Centro, previo accertamento dell'effettiva e specifica copertura finanziaria nel Fondo e, di norma, al ricevimento del saldo del finanziamento di riferimento. Nel caso di progetti pluriennali, ove sia possibile attestare la copertura finanziaria in corso di progetto (erogazioni in anticipazione, per stato di avanzamento lavori, etc.) e le relative frazioni della quota complessiva di cui alla lettera d) dell'art. 2 del presente Regolamento siano state versate al Fondo, i Consigli delle strutture possono proporre la liquidazione di quote parti del compenso in corso di progetto, previa certificazione del raggiungimento di obiettivi parziali riferiti all'oggetto di incarico.
- c) I compensi previsti nel presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.
- d) I compensi per gli incarichi di cui alle lettere a) e b) del presente Regolamento non possono eccedere, su base annuale, il limite massimo complessivo del 50% della retribuzione annua lorda del beneficiario.

Art. 6 – Entrata in vigore del Regolamento

- a) Il presente Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo *on-line* dell'Ateneo.
- b) Il presente Regolamento trova applicazione già sui progetti istituzionali di formazione, ricerca e terza missione vigenti al momento dell'emanazione.
- c) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

